DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1999

che modifica la decisione 98/371/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e dalla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

[notificata con il numero C(1999) 4233]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei sono state stabilite dalla decisione 98/371/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 1999/538/CE [4].

(2) Le importazioni di carni fresche ottenute da animali sensibili all'afta epizootica provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) non sono state autorizzate a causa di alcuni problemi connessi all'epidemia di afta epizootica registrata nel 1996.

(3) Sulla base dei dati epidemiologici ricavati da uno studio di controllo sierologico realizzato conformemente al disposto della decisione 97/432/CE della Commissione [5], la situazione sanitaria relativa all'afta epizootica risulta soddisfacente.

(4) Da una recente missione veterinaria della Commissione è emerso che i servizi veterinari della FYROM controllano in maniera soddisfacente l'intero paese ed è pertanto possibile autorizzare le importazioni di carni fresche delle specie ovine e caprine provenienti dal paese stesso.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 98/371/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.
[4] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 21.
[5] GU L 185 del 15.7.1997, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI — CARNI FRESCHE

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/caprini		Solipedi		
		MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	
ALBANIA	AL	—		—		—		—	—	—
BOSNIA-ERZEGOVINA (3)	BA	—		—		—		—	—	—
BULGARIA	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	A		—		C		D	—	E
	BG-3	—		—		—		D	—	E
BIELORUSSIA	BY	—		—		—		—	—	E
REPUBBLICA CECA	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
ESTONIA (3)	EE	—		—		—		—	—	E
REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA	YU	—		—		—		D	—	E
	YU-1	A		—		C		D	—	E
	YU-2	—		—		—		D	—	E
CROAZIA	HR	A		—		C		D	—	E
UNGHERIA	HU	A		B		C		D	—	E
LITUANIA (3)	LI	—		—		—		—	—	E
LETTONIA (3)	LV	—		—		—		—	—	E
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA	807	—		—		C		D	—	E
POLONIA	PL	A		—		C		D	—	E
ROMANIA	RO	A		—		C		D	—	E
RUSSIA (3)	RU	—		—		—		—	—	E
SLOVENIA	SI	A		—		C		D	—	E
SLOVACCHIA	SK	A		—		C		D	—	E

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D …) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III della decisione 98/371/CE da utilizzare per ciascun prodotto e origine conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.

(2) SG: garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d …) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

(3) Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite nella misura in cui nel paese terzo esportatore non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui.»